

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

**AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
UFFICIO TRIBUTI
P.ZZA IV NOVEMBRE, 3
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)**

Richiesta di rateizzazione Avviso di Accertamento per omesso o tardato pagamento del tributo _____.

Il/La sottoscritto/a.....nato/a..... il.....
C.F.....residente in.....
Via/P.zzan..... cap.....
Telefono PEC

(questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società)
in qualità di titolare legale rappresentante altro (specificare) _____
della ditta/società _____
con sede in Via/P.zza _____ città _____ prov. _____
codice fiscale/Partita Iva _____

PREMESSO

Che con l'avviso/i di accertamento n. del notificato/i il.....
in relazione all'anno/i di imposta per il tributo
.....codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro

CONSIDERATO CHE

il sottoscritto intende assolvere al pagamento in relazione all'atto di cui sopra in forma dilazionata

CHIEDE A

codesto Ufficio, ai sensi dell'art.12 del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Figline e Incisa Valdarno, la rateizzazione dell'importo sopra indicato, ferma restando l'applicazione degli interessi dovuti per legge,

[] in n. ___ rate,

[] nel maggior numero di rate possibili.

A tal fine DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 12 del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'accesso alla rateizzazione ed in particolare di non essere moroso in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni relative alle entrate oggetto del Regolamento stesso (IMU, TASI, Imposta di Soggiorno, TOSAP, ICP);
- di essere consapevole che, sempre ai sensi del citato art.12:
 - o possono essere dilazionati solo importi superiori a € 100,00;

- la scadenza di ogni singola rata è fissata nell'ultimo giorno del mese e non può avere importo inferiore a € 25,00;
- il mancato pagamento anche di una sola rata **entro la scadenza prevista** provoca la decadenza dal beneficio della dilazione, con conseguente obbligo di pagamento del debito residuo in unica soluzione entro i successivi 30 giorni;
- di rinunciare, con la presentazione della presente istanza, alla proposizione di ricorso alla Commissione tributaria, ove nei termini;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

Dichiaro di essere informato che il trattamento dei dati personali avviene per l'esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14, contenente anche le modalità di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti. Il Titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore Giulia Mugnai.

Info: www.comunefiv.it/modulistica-downloads/send/77-privacy/1213-informativa-privacy-servizi-finanziari-e-tributari

Luogo e data:

Firma (leggibile)

Allegati:

- copia del documento di identità.

Estratto Regolamento delle entrate comunali

Articolo 10 -Rateizzazione

1. In via generale, per i debiti di natura tributaria ed extratributaria, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- ammontare del debito: superiore a Euro 100,00;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 9, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;

• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 200,00 fino a 8 rate mensili;
- da € 200,01 a € 500,00 fino a 16 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 32 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 40 rate mensili;
- da € 20.000,01 a € 50.000,00 fino a 60 rate mensili;
- oltre € 50.000,00 fino a 72 rate mensili;

3. Se è richiesta la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti relativi alla medesima entrata, le soglie d'importo per la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore ad Euro 25,00.

7. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 20.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

8. Ai sensi delle disposizioni contenute all'art.26, comma 1bis, del D.lgs.46/99, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 24 – Interessi

1. Per i tributi locali dovuti al Comune, la misura annua degli interessi è pari al tasso legale aumentato un punto percentuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.